

Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Art. 49

(Impianti per natanti e aeromobili)

- 1.** Sono impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al loro esclusivo rifornimento e formati da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante e delle eventuali relative attrezzature e pertinenze. La distribuzione può avvenire per uso commerciale o per uso privato.
- 2.** Gli impianti esclusivamente per natanti e per aeromobili a uso commerciale, nonché gli impianti terra-mare e terra-aviosuperficie, definiti come tali quelli che per collocazione e disponibilità di attrezzature consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti e agli aeromobili che ai veicoli terrestri, si considerano come impianti stradali soggetti alle norme di cui al capo II del presente titolo.
- 3.** Gli impianti per natanti e per aeromobili a uso commerciale e gli impianti terra-mare e terra-aviosuperficie devono essere almeno della tipologia stazione di rifornimento come definita all'articolo 34, comma 1, lettera g), con l'esclusione dell'obbligo, per i primi, dell'installazione delle apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche.
- 4.** Gli impianti a uso privato di cui al presente articolo sono soggetti alle norme di cui all'articolo 48.